



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Rep. DRD N. 1772/2019

Prot. N. 157822

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università di Parma ed in particolare l'art. 28 rubricato "Centri Universitari";

visto il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, emanato con D.R. n. 1016 del 27 aprile 2018;

viste le delibere del Senato Accademico n. SA/14-05-2019/59 del 14 maggio 2019 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/16-05-2019/254 del 16 maggio 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei prodotti per la salute, BIOPHARMANET_TEC, adeguato nei contenuti al "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari";

visto il Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei prodotti per la salute, BIOPHARMANET_TEC;

ritenuto di provvedere all'attivazione del sopra citato Centro;

DECRETA

1. di attivare il Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei prodotti per la salute, BIOPHARMANET_TEC;
2. di emanare il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Parma, 12 4 LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO
Paolo Martelli

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione	Ing. Barbara Pancioli
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Il Dirigente	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE DEI PRODOTTI PER LA SALUTE, BIOPHARMANET-TEC

Art. 1 - Costituzione del Centro

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute, BIOPHARMANET-TEC (d'ora in avanti indicato come il Centro). In particolare il Centro si configura come un Centro interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università secondo quanto riportato al comma paragrafo 2.1 del citato Regolamento di Ateneo.

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca, Biopharmanet-Tec.

Art. 2 - Ambiti e obiettivi di ricerca

Il Centro ha la finalità principale di realizzare, in un contesto regolato da buone pratiche di laboratorio, progetti di ricerca industriale e pre-competitiva integrando e coordinando in specifici ambiti, le attività di ricerca dei gruppi operanti presso i Dipartimenti afferenti.

Gli ambiti tecnologici nei quali si colloca l'attività di ricerca svolta dal Centro sono quelli delle Scienze per la vita e Tecnologie per la salute, con particolare riguardo ai processi di ricerca e sviluppo di farmaci, medicinali, cosmetici e nutrizionali condotti in un ambito regolato di Qualità. Tali attività sono sviluppate con particolare riferimento alle interconnessioni con gli ambiti delle Nanotecnologie, per la possibilità di introdurre medicine innovative e della Meccanica avanzata, per il rilievo delle macchine di fabbricazione dei medicinali per la qualità del prodotto. In particolare il Centro si propone di promuovere, coordinare e integrare attività di ricerca applicata, relative al drug discovery, drug development, drug delivery e qualità dei medicinali, farmacologia e tossicologia sperimentale, biochimica e biologia molecolare, e tecnologie del DNA ricombinante, nonché nel campo dello sviluppo di nuovi processi per la fabbricazione di prodotti innovativi quali nuovi composti, nuove piattaforme di drug delivery, medicine avanzate, nanotecnologie farmaceutiche.

Il Centro si impegna a perseguire le proprie finalità istituzionali con personale, risorse finanziarie e spazi conferiti al Centro dai Dipartimenti partecipanti e da singoli Ricercatori* aderenti, nonché con personale e risorse finanziarie derivanti dall'attività del Centro stesso.

I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei Componenti dei Dipartimenti stessi che partecipano al Centro, e previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento coinvolto. Le spese di funzionamento delle strumentazioni e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso. Le strumentazioni messe a disposizione dai Dipartimenti potranno essere trasferite in carico al Centro, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento cui la strumentazione afferisce e del Consiglio del Centro Biopharmanet-Tec. Le spese di funzionamento sono a carico del Centro. Di norma i rapporti con strutture e istituzioni interessate alle attività del Centro vengono regolamentati tramite apposita convenzione.

* Ai fini del presente Regolamento, con il termine "Ricercatori" si intendono i Professori, e i Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 3 - Strutture di Ateneo partecipanti al Centro e membri del Centro

Partecipano al Centro i sottoelencati Dipartimenti:

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco;

Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

Dipartimento di Ingegneria e Architettura;

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale;

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie.

Sono membri del Centro i singoli Ricercatori afferenti ai Dipartimenti partecipanti, che hanno richiesto l'adesione al Centro. I Ricercatori indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante, sono membri del Centro.

Art. 4 - Autonomia, finanziaria ed amministrativa

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa nell'ambito della normativa vigente. Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'Art. 8 lettera B del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 5 - Durata

Il Centro ha una durata di cinque anni, e può essere rinnovato per uguale periodo con richiesta al Consiglio di Amministrazione deliberata dal Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 6 - Sede

Il Centro ha sede operativa nell'edificio del Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma (Campus delle Scienze, Padiglione 33) e amministrativa presso U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico (Campus delle Scienze, Padiglione 27).

Art. 7 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro;
- fondi di ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi che abbiano come specifico riferimento, o contenuto, la ricerca applicata, industriale e precompetitiva;
- fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- quote di spettanza di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Soggetti Pubblici e Privati per attività di ricerca e consulenza.

Art. 8 - Personale

Il Centro può avvalersi, anche temporaneamente, di personale tecnico ed amministrativo già operante presso i Dipartimenti partecipanti che può essere assegnato, anche con attività a tempo

parziale, a prestare la propria attività presso il Centro, con delibera dei Consigli di Dipartimento coinvolti e previo assenso dei soggetti interessati. Inoltre, il centro Biopharmanet-Tec può avvalersi di personale assunto a tempo determinato per la realizzazione di specifici progetti con onere finanziario a carico del Centro stesso.

Art. 9 - Nuove adesioni e revoca

Le domande di nuova adesione dovranno essere presentate al Direttore del Centro. L'accoglimento delle domande sarà deciso dal Consiglio del Centro sulla base della congruità con le finalità del Centro stesso dei progetti di ricerca che il richiedente intende svolgere nel Centro. Il Direttore comunicherà al Rettore ogni accoglimento di richiesta di adesione. Le richieste di revoca dell'adesione al Centro sono comunicate al Direttore del Centro entro il 30 giugno. La revoca diviene effettiva dal 1 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

Art. 10 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore del Centro.

Art. 11 - Consiglio del Centro

Il Consiglio è costituito dai Ricercatori che aderiscono al Centro. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro.

La composizione del Consiglio del Centro è definita nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Il Consiglio:

- Elegge il direttore;
- indica le linee generali dell'attività del Centro all'inizio di ogni anno;
- definisce il programma delle attività del Centro;
- approva la relazione sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro;
- valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base della apposita relazione predisposta dal Direttore del Centro;
- identifica le eventuali misure correttive da attuarsi;
- approva i contratti e le convenzioni da stipulare con Enti pubblici e/o con privati verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con enti terzi;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore del Centro o da altri membri del Consiglio;
- delibera in ordine ad eventuali proposte di modifiche da apportare al Regolamento.

Inoltre delibera la proposta di rinnovo o di scioglimento del Centro stesso. In questo caso la deliberazione è assunta con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Il Consiglio è composto da tutti i Professori e Ricercatori di ruolo che aderiscono al Centro e dall'unità di supporto amministrativo messa a disposizione dalla U.O. di riferimento secondo quanto riportato nel precedente art. 4 che funge da Segretario del Consiglio. In caso di impedimento o di assenza dall'unità di supporto amministrativo, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro del Consiglio del Centro nominato dal Direttore.

In caso di incompatibilità per un oggetto specifico in cui è interessato il Segretario verbalizzante, questi è sostituito da un membro del Consiglio del Centro, designato dal Direttore, che assume le

funzioni di segretario verbalizzante per questo specifico oggetto. La sostituzione deve essere riportata in verbale.

Il Consiglio del Centro delibera sulle richieste di adesione con maggioranza qualificata di non meno dei due terzi, motivandone, in caso di mancato accoglimento, le ragioni. Qualora la domanda di adesione venga reiterata e il Consiglio del Centro mantenga la propria posizione negativa, la questione è demandata agli Organi di governo dell'Ateneo, ai quali spetta di deliberare in via definitiva.

Spetta inoltre al Consiglio del Centro: approvare le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti estranei al Centro; approvare le spese superiori ai limiti di quelle in economia fissati nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione annuale delle attività svolte; entro il 15 dicembre per l'approvazione del piano annuale delle ricerche. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria quando se ne presenti la necessità.

Su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio il Direttore convoca il Consiglio in via straordinaria.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata al netto degli assenti giustificati. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 13 - Verbale delle riunioni del Consiglio del Centro

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni. Le parti di verbale contenenti delibere che devono entrare in vigore prima della seduta successiva sono presentate per l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante in chiusura della seduta. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio nella successiva riunione.

Art. 14 - Votazioni del Consiglio del Centro

Le mozioni, che devono essere presentate per iscritto e formulate in forma affermativa, sono approvate quando il numero dei voti favorevoli sia maggiore della somma dei voti contrari ed astenuti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano. Si ricorre obbligatoriamente al voto segreto quando l'argomento tratti questioni concernenti le persone.

Art. 15 - Il Direttore del Centro

Il Direttore del Centro svolge attività di sovrintendenza e coordinamento del Centro, curando l'attuazione dei deliberati del Consiglio. Il Direttore è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del Centro, dalla U.O. di riferimento, secondo quanto indicato dall'Art. 8 lettera B

del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari”, la quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il Direttore è eletto dal Consiglio fra i componenti del Consiglio stesso a maggioranza degli aventi diritto.

Resta in carica cinque anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. L’elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto nel corso della prima seduta del Centro dopo la sua istituzione e dopo ogni eventuale rinnovo. In caso si renda necessaria la rielezione di un nuovo Direttore, il membro del Consiglio con maggiore anzianità accademica convoca entro sessanta giorni dalla data di revoca del Direttore uscente l’assemblea degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Direttore. Nelle more dell’elezione e nomina del nuovo direttore le funzioni del Direttore del Centro sono svolte dal Vicedirettore.

Il Direttore designa un componente del Consiglio quale vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Se l’assenza o l’impedimento si prolungano per oltre quattro mesi, il Direttore decade.

In caso di eventuali dimissioni o cessazione per qualsivoglia causa del Direttore, viene eletto un nuovo Direttore. In caso di rielezione del Direttore nel corso del quinquennio, il mandato del nuovo Direttore sarà limitato al periodo intercorrente tra la nomina e la scadenza del quinquennio di durata del Centro.

Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l’Amministrazione universitaria, cura l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell’ambito del Centro.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati;
- coordina le attività del Centro;
- convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell’organo competente nella prima seduta successiva;
- approva contratti, convenzioni e ratifica le richieste di finanziamento e i contributi di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruità con le finalità istituzionali limitatamente a quanto stabilito dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell’ambito di rapporti con terzi;
- predispone al termine di ciascun anno la relazione sulle attività svolte nonché una relazione valutativa sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- predispone il piano annuale delle ricerche e le richieste di finanziamento;
- mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all’ordinaria amministrazione del Centro.

Art. 16 - Rapporti tra Biopharmanet-TEC, Dipartimenti partecipanti

I Dipartimenti approvano la partecipazione al Centro Biopharmanet-TEC dei loro componenti che ne abbiano fatto richiesta. I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro strumentazioni e laboratori, su richiesta dei componenti partecipanti al centro Biopharmanet-TEC, secondo quanto definito nel Regolamento del Centro. I Dipartimenti potranno ritirare la propria adesione al Centro pur garantendo la continuità delle attività del Centro facendo fronte agli impegni sino al momento della rendicontazione dei progetti e al termine delle attività conseguenti.

Art. 17 - Modifiche del Regolamento

Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza assoluta dal Consiglio del Centro. Ogni modifica o variazione del presente regolamento e dell'allegato, approvata dal Consiglio del Centro, dovrà essere comunicata a cura del Direttore, per l'approvazione, agli organi di Governo dell'Ateneo e sarà resa operante da apposito decreto rettorale.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università degli Studi di Parma